



Istituto Comprensivo Grosseto 1 "Alberto Manzi"

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534 - C.U.U.: UF83XE
E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it
www.icgrosseto1.edu.it

Circ.n. 92

A tutto il personale docente e ATA

Al RLS e RSPP

Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

Ai Responsabili di plesso

All'Albo on line

Oggetto: Disposizioni della Dirigente Scolastica per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Trasmissione di informative e opuscoli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno scolastico 2024-2025

Con la presente circolare, rivolta a tutto il personale e ai lavoratori dell'istituto per l'anno scolastico **2024-2025**, si impartiscono precise disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. La trasmissione delle informative e della documentazione obbligatoria avviene ai sensi degli **articoli 20 e 36 del D.Lgs. n. 81/2008**, accompagnata da opuscoli esplicativi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte le lavoratrici e i lavoratori sono invitati a prendere visione della documentazione allegata (manuale per la sicurezza a scuola), con l'obbligo di applicare le indicazioni in essa contenute, al fine di garantire un ambiente lavorativo sicuro per sé e per gli altri. La normativa di riferimento, fondamentale per la sicurezza, richiede l'adozione di comportamenti scrupolosi, prevenendo rischi e minimizzando la possibilità di incidenti.

Riferimenti normativi

La **normativa in materia di sicurezza sul lavoro** è principalmente costituita dal **D.Lgs. 81/2008** (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tale decreto definisce le **misure generali di tutela della sicurezza** nei luoghi di lavoro, integrandole con le disposizioni specifiche per rischi o settori di attività particolari.

A seguito dell'emanazione del **decreto legge n. 146 del 2021**, la normativa è stata ulteriormente rafforzata, con particolare riguardo all'estensione dei poteri di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al miglioramento della banca dati del **Sistema Informativo Nazionale per la**

Firmato digitalmente da BARBARA BERNARDINI

Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Questo ha incluso anche un quadro sanzionatorio più rigoroso in caso di violazioni della normativa sulla sicurezza.

Obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008)

Tutte le lavoratrici e i lavoratori sono tenuti a **prendersi cura della propria sicurezza** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alle istruzioni e alla formazione ricevute. Essi devono:

- **Collaborare attivamente** con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per garantire il rispetto delle misure di prevenzione.
- Rispettare le disposizioni impartite in merito alla protezione collettiva e individuale.
- **Utilizzare correttamente** le attrezzature e i dispositivi di protezione forniti.
- Segnalare immediatamente eventuali carenze nei dispositivi o situazioni di pericolo.

È espressamente vietato modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza, intraprendere operazioni non autorizzate o non partecipare ai corsi di formazione obbligatori, che sono fondamentali per garantire la conformità alle norme di sicurezza.

Informazione alle lavoratrici e ai lavoratori (art. 36 D.Lgs. n. 81/2008)

Ai sensi dell'articolo 36 del **D.Lgs. n. 81/2008**, viene trasmessa al personale la documentazione obbligatoria relativa all'organizzazione della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico. Tale documentazione include:

- **Opuscolo informativo per i docenti** per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- **Opuscolo informativo per i collaboratori** per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tutta la documentazione è disponibile presso il questa Istituzione **nell'apposita Bacheca di Nuvola**. Si invita il personale a consultare il materiale per approfondire le informazioni sui rischi specifici connessi al proprio ruolo e alle condizioni di lavoro.

Norme comportamentali e prevenzione dei rischi

Il rispetto delle **norme di sicurezza** è obbligatorio per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Ogni lavoratore deve adottare comportamenti adeguati, in linea con le disposizioni di legge, per prevenire incidenti e garantire la sicurezza propria e altrui. Tra le principali norme da seguire:

- **Spegnere le apparecchiature elettriche** (PC, apparecchiature informatiche ad uso didattico nelle aule) dopo l'uso.
- Non utilizzare **prese multiple o prolunghe** che possano sovraccaricare l'impianto elettrico.
- **Segnalare tempestivamente** eventuali anomalie o danni alle attrezzature o agli impianti.

Misure di sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli ambienti di lavoro devono essere mantenuti in condizioni ottimali di sicurezza. In particolare:

- **Sostanze pericolose**, come prodotti chimici o infiammabili, devono essere conservate in aree riservate, accessibili solo al personale autorizzato.

- I locali utilizzati per lo stoccaggio di materiali devono essere **chiusi** e non accessibili a persone non autorizzate.

Prevenzione del rischio elettrico

Per ridurre il rischio di incidenti elettrici, è fondamentale che il personale:

- **Spenga e disinserisca** tutte le apparecchiature elettriche non in uso.
- Eviti collegamenti elettrici di fortuna o sovraccarichi.
- Non intervenga direttamente su apparecchiature danneggiate, ma segnali i guasti ai preposti.

Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza, come incendi o terremoti, il personale è tenuto a seguire con attenzione le **procedure di evacuazione** e a mantenere la calma. È importante rispettare i percorsi di emergenza. Il personale deve partecipare alle esercitazioni previste per garantire una corretta gestione delle situazioni di emergenza.

Formazione e aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dirigenti in materia prevenzionistica, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ASPP, RLS, **deve avvenire durante l'orario di lavoro (art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008).**

Personale docente: Per il personale docente **non è possibile far coincidere i Corsi con lo svolgimento delle lezioni.** In questi casi le attività di formazione **sono ricomprese nel monte ore complessivo (40+40) previsto dall'art. 44, comma 3 lettere a) e b) CCNL 2019/21.**

Il comma 7 dello stesso articolo specifica, inoltre: Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti

Personale ATA: Se la loro partecipazione ai Corsi di Formazione/Aggiornamento sulla sicurezza avviene al di fuori dell'orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con recuperi orari. Prossimamente verrà effettuata la formazione annuale per tutto il personale ATA da parte del RSPP di Istituto in cui verranno approfondite le tematiche espone. Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle varie figure presenti all'interno dell'istituto recante la durata in ore dei diversi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, la loro validità, oltre alla durata dell'eventuale aggiornamento da svolgersi all'esito dell'avvenuta scadenza della validità della certificazione conseguita dai diversi soggetti.

Prospetto riepilogativo sulla formazione e aggiornamento delle varie figure in materia di salute e sicurezza del lavoro

FIGURA	FORMAZIONE/VALIDITÀ	AGGIORNAMENTO
Datore di lavoro	Obbligo formativo pari a 16 ore . La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni
Tutti i lavoratori	Obbligo formativo di durata variabile a seconda della tipologia di rischio: per le istituzioni scolastiche rischio medio 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica) La validità del corso è quinquennale .	Aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (per tutte le categorie di rischio).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Obbligo formativo pari a 32 ore di formazione. La validità del corso è annuale .	Aggiornamento annuale della durata di corso di aggiornamento di 4 ore (rischio basso e medio)
Preposti alla sicurezza	Obbligo formativo di 8 ore . La validità di questo corso è biennale	Aggiornamento di 6 ore per tutti i livelli di rischio ogni 2 anni
Funzionari incaricati dell'applicazione del DIVIETO DI FUMO	Nessuna formazione prevista	Nessun aggiornamento previsto
Addetti alla Prevenzione Incendi e gestione delle emergenze	Corsi di formazione antincendio: rischio basso: durata 4 ore rischio medio: durata 8 ore. La validità di questi corsi è quinquennale .	Corsi di aggiornamento antincendio ogni 5 anni. rischio medio: durata 5 ore
Addetti al Primo Soccorso	Obbligo formativo di 12 ore . La validità del corso è triennale .	Aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.

Addetti all'uso del defibrillatore	La durata del corso BLS (Basic Life Support with Defibrillation) è di 5 ore . La validità del corso è biennale .	Aggiornamento di 3 ore ogni 2 anni.
---	--	-------------------------------------

Il personale è tenuto a partecipare obbligatoriamente ai corsi di formazione sulla sicurezza, organizzati dal datore di lavoro, che mirano a fornire le competenze necessarie per prevenire i rischi e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata partecipazione a tali corsi costituisce una violazione degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza.

Conclusione

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un **obiettivo comune** e richiede il massimo impegno da parte di tutto il personale. Si confida nella massima collaborazione di ciascun lavoratore per l'applicazione scrupolosa delle presenti disposizioni, al fine di prevenire rischi e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.D. dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse